



COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

**CONTRATTO
INTEGRATIVO
DECENTRATO RELATIVO
A MODALITA' E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

Handwritten signature

L'anno duemilaventititre (2023), addì ventotto (28) del mese di dicembre alle ore 12:00 presso la Sede del Comune intestato, al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto FUNZIONI LOCALI in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 8 del C.C.N.L. stipulato il 16 novembre 2022, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dell'art. 7 dello stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

Per la Delegazione di parte pubblica (costituita con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 15.12.2022):

Pres. /Ass.	Nominativi	Funzione	Note
x	Giuseppe Esposito – segretario comunale pro tempore	Presidente	
	Francesca Nordi – responsabile servizio economico finanziario	Componente	
	Daniela Chiodi - responsabile servizio AA. GG.	Componente	

Per la Delegazione di parte sindacale:

Pres. /Ass.	Nominativi	Organizzazione rappresentata	Note
	Marco Righi	CGIL FP	
	MariaRosaria Rea	CISL FP	
	Davide Covi	UIL FPL	
X	Maria Livia Marinelli	RSU	
X	Tiziano Grassi	RSU	
	Annamaria Rolfini	RSU	

Premesso che:

- è stato inviato alle rappresentanze sindacali dell'Ente lo schema del nuovo regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 36/2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del 30.11.2023;

Rilevato che:

- il nuovo codice prevede che *"i criteri del relativo riparto (degli incentivi alle funzioni tecniche), nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice"*;

- non è più presente, pertanto, la previsione che le risorse siano da ripartire *"con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti"*, contenuta nell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la nuova formulazione della disposizione in merito agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice non contiene più il riferimento di destinazione *"ad un apposito fondo"* precedentemente previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- nella relazione illustrativa di accompagnamento al nuovo codice di cui al D.Lgs. 36/2023 si sottolinea che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 45, comma 3, gli incentivi per funzioni tecniche *"sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile"*;
- resta tuttavia da capire se l'espressione *"senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione"* si riferisca, nello specifico, all'apposito fondo incentivi funzioni tecniche di cui alla richiamata formulazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure, più in generale, al fondo risorse decentrate del personale dipendente;
- la nuova formulazione dell'art. 45 non fa più espresso rinvio alla contrattazione integrativa, motivo per cui tale materia non può più rientrare nella fattispecie di cui all'art. 7, comma 7, lett. g), CCNL 16/11/2022 (*"i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva"*);

Rilevato, inoltre, che:

- tutte le risorse per il trattamento economico accessorio del personale dovrebbero transitare dal fondo risorse decentrate, tra cui anche quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, come espressamente previsto dall'art. 67, comma 3, lettera c), del CCNL 21/05/2018;
- sul versante degli utilizzi del fondo, l'art. 80, comma 2, lett. g) del CCNL 16/11/2022 prevede *"compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018"*;

Verificato ancora:

- che, come asserito anche dal Presidente dell'ANAC in risposta ad alcuni quesiti sugli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D. lgs. 36/2023 (Fasc. 3360/2023 – (URCP 54/2023), la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione *"con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti"*, pur essendo volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico, non esclude il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi in quanto l'articolo 45 va letto in combinato disposto con l'articolo 1 del codice che, nell'enunciare il *"principio del risultato"*, prescrive che lo stesso costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché anche per *"attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva"*;
- che, pertanto, l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato;

W





- che, sul punto è chiara anche la relazione al codice che, nel commentare l'art. 1, comma 4 lett. b), specifica che *"il risultato rappresenta anche criterio per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative"*.

Visto anche il parere del MEF-RGS prot. 225928 del 12/09/2023;

Ritenuto, pertanto, che le risorse in parola debbano comunque confluire nel fondo per le risorse decentrate e che la definizione dei criteri per il riparto degli incentivi a favore dei dipendenti può essere considerata comunque materia oggetto di contrattazione integrativa seppur non ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. g), CCNL 16/11/2022 ma ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), CCNL 16/11/2022 per il quale sono oggetto di contrattazione *"i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo"*;

Rilevato, pertanto, che l'amministrazione con la deliberazione di G.C. n. 100 del 30.11.2023 ha espressamente indicato di *"sottoporre lo schema di regolamento, che contiene la definizione dei criteri per il riparto degli incentivi a favore dei dipendenti, alla contrattazione integrativa"*;

Preso atto che in data 15 dicembre 2023 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo relativo a modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;

Rilevato che sull'ipotesi di accordo sottoscritta ha espresso parere favorevole l'organo di revisione;

Rilevato che in data 22.12.2023 in occasione della stipula dell'accordo normativo 2023/2025 e economico 2023, le parti hanno deciso di convocarsi direttamente senza ulteriori adempimenti per il giorno 28.12.2023 alle ore 12:00 per la presente stipula;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Municipale n. 110 del 28.12.2023 è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante alla stipula definitiva del contratto in argomento;

tutto ciò premesso, le parti come rappresentate in calce, sottoscrivono il seguente accordo:

Articolo 1

1. Le suindicate premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto decentrato integrativo.

Articolo 2

1. Le parti condividono e approvano specificamente i contenuti degli articoli n.ri 9 (*Graduazione della misura incentivante*), 11 (*Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*), 12 (*Graduazione della misura incentivante*), 13 (*Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*), 14 (*Principi in materia di valutazione*), 15 (*Attività articolate e singole*), 16 (*Assegnazioni coincidenti di più attività*), 17 (*Attività del personale dirigenziale*), 18 (*Riduzione dell'incentivo in caso*

di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione), 19 (Liquidazione dell'incentivo), 20 (Informazione e confronto) dello schema di Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo 36/2023, allegati alla presente ipotesi di Contratto decentrato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Del che è verbale.

Lagosanto, lì 28/12/2023

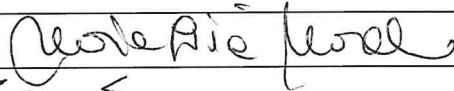
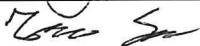
Delegazione di parte pubblica

	Giuseppe Esposito – segretario comunale pro tempore	
	Daniela Chiodi - responsabile servizio AA. GG.	
	Francesca Nordi – responsabile servizio economico finanziario	

Delegazione di parte sindacale

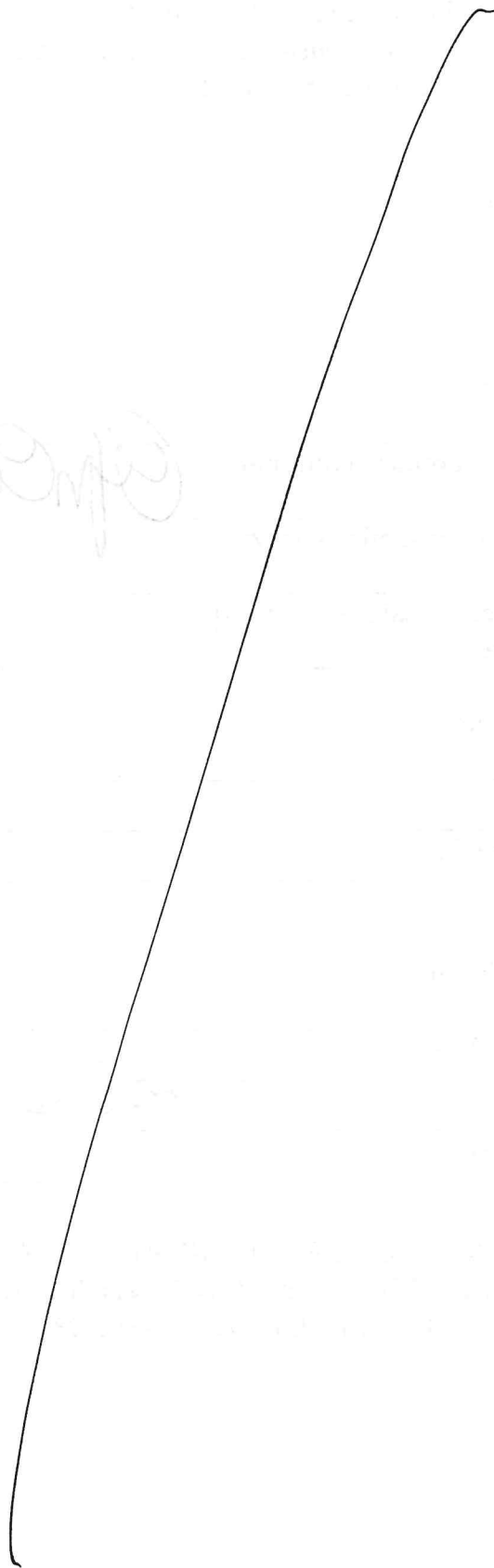
	CGIL FP Marco Righi	
	CISL FP MariaRosaria Rea	

Rappresentanza Sindacale Unitaria

	Maria Livia Marinelli RSU	 
	Tiziano Grassi RSU	
	Annamaria Rolfini RSU	

Allegato SCHEMA DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

Gifts





COMUNE DI LAGOSANTO

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E
LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI
ALL'ART. 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 36/2023**

Sommario

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
Art. 3 - Destinatari	4
Art. 4 - Gruppo di lavoro	4
Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo	5
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 7 - Centrali di committenza	5
Art. 8 - Quota del 20 per cento	5
CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI	7
Art. 9 - Graduazione della misura incentivante	7
Art. 10 - Disciplina delle varianti	7
Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FURNITURE	9
Art. 12 - Graduazione della misura incentivante	9
Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	9
CAPO IV - NORME COMUNI	11
Art. 14 - Principi in materia di valutazione	11
Art. 15 - Attività articolate e singole	11
Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività	11
Art. 17 - Attività del personale dirigenziale	12
Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	12
Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo	13
CAPO V - NORME FINALI	14
Art. 20 - Informazione e confronto	14
Art. 21 - Approvazione e proprietà degli elaborati	14
Art. 22 - Disposizioni finali	14
Art. 23 - Entrata in vigore e abrogazioni	14



CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al medesimo articolo.
2. Esso trova applicazione per le attività compiute, nell'ambito di affidamenti di lavori servizi e forniture successivi al primo luglio 2023, avviati dal giorno 01.07.2023 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DL 24 febbraio 2023 n. 13 limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, per il quale non si applica la presente disciplina.
3. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Art. 2 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

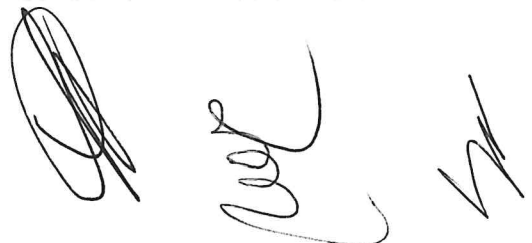
1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. Gli importi di cui ai commi precedenti, in particolare, sono destinati:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
5. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 3 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato/documento che lo sostituisce.

Art. 4 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento o **disposizione di servizio** del soggetto competente (responsabile di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a **una o più procedure di affidamento**, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 19.



8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 7 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'allegato I.10 al Codice.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata:
 - a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1;
 - b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 19;
 - c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici (hardware e software).
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
Da € 40.000,00 fino a euro 750.000,00	2%
da euro 750.001,00 fino a euro 1.500.000,00	1,80%
da euro 1.500.001,00 fino a euro 3.000.000,00	1,60%
da euro 3.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,40%
oltre 5.000.001,00	1%

Art. 10 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
Responsabile unico del procedimento (RUP)	30
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (se previsto diversamente da sommare al progetto di fattibilità tecnica ed economica)	5
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5

Redazione del progetto esecutivo	5
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10
Predisposizione dei documenti di gara	10
Direzione dei lavori	10
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	2
Regolare esecuzione	5
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	2
Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia proprio prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. È ovviamente esclusa la riparametrazione in caso di attività affidata all'esterno la cui misura di incentivazione prevista va a sommarsi alla quota del 20% di cui all'art. 8.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FURNITURE

Art. 12 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
Da € 20.000,00 fino a euro 140.000,00	2%
da euro 140.001,00 fino a euro 300.000,00	1,90%
da euro 300.001,00 fino a euro 600.000,00	1,80%
da euro 600.001,00 fino a euro 1.000.000,00	1,60%
oltre 1.000.001,00	1,40%

Forniture	Percentuale
Da € 20.000,00 fino a euro 80.000,00	2%
da euro 80.001,00 fino a euro 140.000,00	1,90%
da euro 140.001,00 fino a euro 300.000,00	1,80%
da euro 300.001,00 fino a euro 500.000,00	1,60%
oltre 500.001,00	1,40%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del procedimento	30
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5
Redazione del Progetto (livello unico)/Relazione descrittiva	20
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Predisposizione dei documenti di gara	10
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla regolare esecuzione)	2
Regolare esecuzione	5
Verifica di conformità (se previsto diversamente da sommare alla regolare esecuzione)	2
Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia proprio prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate. È ovviamente esclusa la riparametrazione in caso di attività affidata all'esterno la cui misura di incentivazione prevista va a sommarsi alla quota del 20% di cui all'art. 8.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 14 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote previste nelle relative tabelle. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura salvo quanto previsto al successivo comma 4.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 15 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata all'attività, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1 % sulla percentuale minore (percentuale prevista - 1%):
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116,

Codice);

c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);

d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 17 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori ovvero al collaudatore, al Responsabile del procedimento ovvero all'ufficio della Direzione dei lavori ovvero al collaudatore, rispettivamente, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori,

è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

6. Qualora si verificano danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto del 50% se la stima del disservizio o danno è minore dell'incentivo ridotto, del 100% in caso contrario.

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 - Tempi di esecuzione (ritardo)	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 - Costi di realizzazione (aumento)	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60% dell'importo contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP (o dallo stesso RUP) in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - a) il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La liquidazione degli incentivi al responsabile del provvedimento di liquidazione è effettuata dal

medesimo previa controfirma da parte del responsabile finanziario o del segretario comunale della scheda di rendicontazione/ripartizione accompagnata da specifica relazione esplicativa atta a superare il conflitto di interessi.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 20 - Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 21 - Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune che potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.
2. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

Art. 23 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore come indicato all'art. 1 ed abroga contestualmente la precedente regolamentazione.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.